



PROVINCIA DI CHIETI

AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56, E DELLA DELIBERAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 157 DEL 26 FEBBRAIO 2006, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA B1, PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE CONDUTTORE, CORRISPONDENTE ALLA QUALIFICA ISTAT 7.4.3.2.0 "CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI E CAMION" ED ASSIMILATE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER N. 20 ORE SETTIMANALI, DA IMMETTERE PRESSO I SERVIZI STRADALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

In esecuzione della propria determinazione n° 1124 del 30.11.2021.

Visto il Decreto presidenziale n. 117 del 12.10.2021, con il quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021/2023 e il Piano Assunzioni anno 2021;

Visto il Decreto Presidenziale n. 120 del 13.10.2021, modificato con successivo n. 141 del 16.11.2021, con i quali sono stati fissati i requisiti di accesso alle figure professionali previste nella programmazione del Fabbisogno del personale;

Visti, inoltre,:

- l'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 157 del 24 febbraio 2006;

Vista la vigente Disciplina delle Selezioni Pubbliche di questa Provincia;

Visto il protocollo Concorsi pubblici, diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con prot. del 15 aprile 2021, n. 25239.

RENDE NOTO

1. E' indetta la procedura di avviamento a selezione per gli iscritti al Centro per l'Impiego della Regione Abruzzo, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo parziale, di n. 3 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di Agente Conduttore, categoria B1.
2. Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi.
3. La sede di lavoro è in una delle zone in cui è articolata la rete viaria della Provincia di Chieti e l'orario di lavoro part-time è di 20 ore settimanali.
4. Il personale idoneo verrà inquadrato nel predetto profilo professionale di Agente Conduttore, categoria B1 e nella corrispondente fascia retributiva di cui al C.C.N.L. del 21.5.2018; la declaratoria generale della categoria professionale è quella relativa alla Categoria B contenuta nell'allegato "A" al C.C.N.L. del 31.3.1999. In particolare, nell'ambito dell'Organizzazione di questa Provincia, i contenuti lavorativi

del profilo di che trattasi sono i seguenti: operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, prevalentemente conducendo mezzi d'opera quali pale meccaniche, trattori con decespugliatori su braccio, camion eventualmente equipaggiati di spargisale e spalaneve secondo l'occorrenza delle necessità del momento; in alcuni periodi si dedica specificatamente a operazioni di manutenzione meccanica dei mezzi stessi; in altri periodi può essere di ausilio all'Agente stradale per interventi manuali in operazioni di taglio e abbattimento vegetazione, sgombero e sollevamento materiali, stesura di materiali utilizzati per le manutenzioni; controllo stato dell'area di pertinenza.

ART. 1 – REQUISITI

1. I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda nonché alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:

- A) iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo;
- B) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
- C) possesso della patente di guida categoria "C" in corso di validità e, di conseguenza, della qualifica Istat 7.4.3.2.0 "Conduttori di mezzi pesanti e camion" ed assimilate;
- D) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 165/2001, devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994;
- E) età non inferiore a 18 anni;
- F) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale);
- G) godimento dei diritti civili e politici;
- H) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
- I) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) , del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia;
- J) non aver riportato condanne penali;
- K) non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex art. 444 codice di procedura penale;
- L) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- M) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- N) per gli iscritti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea i precedenti punti G), H), I) e M) si applicano solo in quanto compatibili.

ART. 2 - ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai sensi e per gli effetti del DPCM 27/12/1988 e successive modifiche ed integrazioni, come regolamentato con delibera G.R. Abruzzo n. 157/06 e della Circolare n. 150/96 del Ministero del Lavoro concorrono alla formazione della graduatoria i seguenti elementi:

- anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo. Si intende quella maturata in costanza di iscrizione nelle liste del Centro per l'Impiego ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- reddito lordo personale del lavoratore. Si intende la situazione economica e patrimoniale del lavoratore al 31 dicembre dell'anno precedente derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto;

- carico familiare. Si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore interessato per persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili ad IRPEF.

In caso di parità di punteggio, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di età (cioè dal maggiore al minore di età).

I lavoratori in stato di sospensione dello stato di disoccupazione possono partecipare all'avviamento.

Ai sensi dell'art. 37 delle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 157 del 24 febbraio 2006, i soggetti non in stato di disoccupazione sono inseriti in apposita graduatoria formata dal Centro per l'Impiego esclusivamente nel caso di assenza di soggetti in stato di disoccupazione.

Ai sensi del paragrafo 1 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34/2015, "...omissis....non rileva che la condizione di disoccupazione sia stata perduta nei momenti intermedi tra la data fissata per il possesso dei requisiti di ammissione e l'eventuale inizio del servizio ...";.

ART. 3- TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO APPLICATO

1. I candidati assunti sono inquadrati con il profilo professionale di Agente Conduttore e nella categoria B1 del C.C.N.L. 31.3.1999, con il trattamento economico di cui al C.C.N.L. del Personale Funzioni Locali sottoscritto il 21.5.2018.

ART. 4 - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione all'avviamento deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della Provincia di Chieti, vale a dire dalle ore 09:00:00 del 7 dicembre 2021 alle ore 23:59:59 del 21 dicembre 2021.

Per la presentazione della domanda il candidato deve:

- a) accedere al Sistema informatico regionale denominato "Sportello Digitale Regione Abruzzo"; tramite identità digitale SPID per persona fisica e di livello 2 utilizzando il seguente indirizzo <https://sportello.regione.abruzzo.it>
- b) seguire la procedura di autenticazione ivi indicata, accedendo poi tramite il "catalogo servizi" alla "sezione concorsi".

Allo scopo di facilitare la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al presente avviamento, accedendo all'area *Concorsi* del predetto *Sportello Digitale* sarà possibile consultare apposito Manuale per l'accesso alla procedura.

Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di invio della domanda. L'avvenuta ricezione sul Sistema Informatico Regionale è attestata dall'invio al mittente di una mail che comunica la conclusione positiva della Procedura di inserimento e una successiva comunicazione dell'avvenuta protocollazione. E' onere del candidato verificare l'effettiva ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione Regionale.

Saranno escluse anche le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso.

Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto i propri indirizzi di residenza e domicilio, il proprio recapito telefonico e la propria e-mail.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione di comunicazioni dovuta ad inadempienze del candidato.

L'Amministrazione, inoltre, non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi ovvero problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo la procedura riportata nel Sistema Informatico Regionale denominato "Sportello Digitale Regione Abruzzo", i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo di residenza, comune e indirizzo di domicilio se diversi da quelli di residenza, recapito telefonico, indicazione del Centro per l'Impiego di iscrizione;
- 2) Centro per l'Impiego di appartenenza
- 2) reddito personale lordo riferito all'anno di imposta 2020;
- 3) numero di persone a carico;
- 4) possesso della patente di guida di categoria "C" in corso di validità e della qualifica Istat 7.4.3.2.0 "Conducenti di mezzi pesanti e camion" ed assimilate;
- 4) possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
- 5) idoneità fisica alla mansione;
- 6) di essere in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore;
- 7) di aver assolto agli obblighi di leva secondo la normativa vigente;

ART. 5- MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Centro per l'Impiego di Chieti, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza dell'avviso, procede alla formazione della graduatoria secondo le procedure, modalità, elementi e parametri di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 2006.

La graduatoria verrà pubblicata dalla Provincia di Chieti presso il sito della Provincia di Chieti: www.provincia.chieti.it, presso l'albo dei Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo e sul sito SELFI della Regione Abruzzo (selfi.regione.abruzzo.it) e presso gli Albi di tutti i Centri per l'Impiego della Regione Abruzzo.

Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento può essere rinviato in caso di comprovate e motivate esigenze da esplicitare con apposita relazione istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento del Centro per l'Impiego.

ART. 6 - PROVA SELETTIVA

La Provincia di Chieti convoca i candidati secondo l'ordine di graduatoria e in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, secondo le previsioni dell'articolo 41 della deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 2006, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, per sottoporli a prova selettiva indicando la data, l'ora e il luogo di svolgimento. La convocazione avverrà tramite posta elettronica certificata, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico dichiarato, indicando il giorno e il luogo di svolgimento della prova di idoneità. La prova sarà finalizzata ad accertare l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale e non comporta valutazione comparativa.

La selezione, mirata ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di Agente Conducente, comprende una Prova pratica, consistente nella conduzione dei mezzi e nelle operazioni per le manutenzioni di competenza della Provincia, con colloquio, tendente ad accertare, tra l'altro, le competenze tecnico-operative e la conoscenza delle funzioni dell'Ente.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED ESCLUSIONE

L'Amministrazione provvede, rispetto al soggetto idoneo, all'accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 1 nei modi di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, anche successivo all'espletamento della selezione – alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva – l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti ovvero la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.

Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Comunque, l'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti potrà essere fatta anche successivamente e comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla presente procedura selettiva o la

decadenza dalla relativa assunzione

ART. 8 - DURATA E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità fino alla totale copertura dei posti previsti nell'avviso; entro i sei mesi dalla sua pubblicazione potrà essere utilizzata anche per ulteriori esigenze riferite al medesimo profilo professionale. I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:

- mancata presentazione alla prova di idoneità senza giustificato e comprovato motivo;
- dichiarazione di inidoneità all'esito della prova;
- mancanza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell'avviso;
- dichiarazione di rinuncia alla graduatoria.

Nei casi di mancata presentazione alla prova di idoneità senza giustificato e comprovato motivo, o non superamento della prova di idoneità o nell'ipotesi di non sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o mancata presentazione per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero in caso di mancanza dei requisiti richiesti, l'Amministrazione procederà a convocare altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.

ART. 9- ORGANO AL QUALE INOLTARE RICORSO E RELATIVI TERMINI

Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i candidati possono proporre richiesta al Centro per l'Impiego di Chieti di riesame avverso il punteggio e la posizione in graduatoria, se derivata da errori materiali, compresi quelli di calcolo del punteggio. L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi da parte del Centro per l'Impiego.

ART. 10 - ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, o prima dell'avvio della prova di idoneità per un numero di domande pari al doppio del numero dei posti oggetto della presente procedura di avviamento e secondo l'ordine di graduatoria, oppure successivamente per i candidati risultati idonei, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci; qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni medesime, il candidato decadrà dall'assunzione. Nel caso di semplici irregolarità od omissioni che non costituiscano falsità, si provvederà d'ufficio alla correzione laddove l'ufficio stesso sia detentore dei dati. Nel caso infine di falsi dati e/o documentazioni, oltre alla esclusione dalla graduatoria si procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità competente.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alle previsioni dell'articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e alle previsioni della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 157 del 24 febbraio 2006, nonché al vigente Regolamento delle Selezioni Pubbliche della provincia di Chieti.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla procedura di avviamento a selezione di cui al presente Avviso saranno utilizzati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, ai soli fini della gestione della procedura in oggetto e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Data 30.11.2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N.1
(Ing. Giancarlo MOCA)

